

CONTENZIOSO

La validità in appello della procura rilasciata al difensore in primo grado

di Angelo Ginex

L'[articolo 83 c.p.c.](#) stabilisce che lo ***ius postulandi***, ovvero la facoltà di proporre domande in giudizio, viene conferita al difensore con la **procura alle liti**, che è un negozio giuridico unilaterale con cui questi viene investito del **potere di rappresentare e difendere** la parte in giudizio.

Più nel dettaglio, la procura alle liti attribuisce al difensore il **potere di compiere e ricevere tutti gli atti processuali**, fatta eccezione per quelli di disposizione del diritto in contesa (ad esempio, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso, ecc.), i quali necessitano di specifico conferimento.

La **procura alle liti**, che deve essere sottoscritta dalla parte e dal difensore abilitato, il quale autentica la firma del conferente l'incarico, può essere di **due tipi: generale o speciale**.

La **procura generale** è quella avente ad oggetto, in via indeterminata, **tutte le possibili liti** del contribuente e deve essere conferita per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La **procura speciale** è invece quella avente ad oggetto la **singola lite**, una **fase del giudizio** o un **determinato atto processuale** e può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in calce o a margine degli atti con i quali la parte fa il suo ingresso nel processo oppure oralmente in udienza.

Generalmente, si è soliti far sottoscrivere ai propri clienti **procure speciali** recanti formule *standard* come la seguente: «La Società Alfa (P.IVA xxx), con sede in xxx alla via xxx, in persona del legale rappresentante Sig. X, delega l'Avv. X (C.F. xxx – PEC xxx – Fax xxx) a rappresentarlo e difenderlo **in ogni fase e grado del giudizio** di impugnazione dell'avviso di accertamento xxx, conferendogli espressamente ogni più ampio potere, ivi compresi quello di nominare sostituti processuali, conciliare...».

Cosa accade, però, nella ipotesi in cui il difensore proponga un **ricorso in appello** e la parte appellata eccepisca il difetto dello *ius postulandi* in quanto la **procura alle liti** risulta rilasciata in primo grado **"in ogni fase del giudizio"** e non, come sopra riportato, "in ogni fase e grado del giudizio"?

Tale questione è stata risolta dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27298](#), ove i Giudici di vertice hanno dovuto vagliare la legittimità della declaratoria di **inammissibilità** del **ricorso in appello** proposto da un dottore commercialista, al quale, a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, era stata rilasciata la procura alle liti con la seguente letterale formulazione: «*Il sottoscritto xxx, ... delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase del giudizio il Dr. xxx, Dottore Commercialista, ..., conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare...*».

La CTR aveva fondato detta declaratoria, per l'appunto, sul **difetto di rappresentanza processuale**, ritenendo inidonea, la procura conferita, a superare la **presunzione** di cui all'[articolo 83, comma 4, c.p.c.](#) (secondo cui «*La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa*»), necessitante invece, a suo dire, della formula "in ogni sua fase e grado".

Ebbene, la Suprema Corte ha osservato che nella specie la **procura alle liti** è stata rilasciata con riferimento al **"giudizio"** (formula equipollente a: «*per il presente giudizio*»; «*presente processo*»; «*presente procedimento*»; «*presente causa*»; «*presente controversia*»; «*presente lite*») e che **non** sussistono ulteriori **elementi limitativi**, con l'evidente manifestazione di **volontà** della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura **anche al secondo grado**.

Inoltre, **analogo** rilievo può svolgersi con **riferimento** al termine **"fase"**, che, rapportato a "giudizio", viene, nella prassi, ampiamente utilizzato, piuttosto che in contrapposizione a **"grado"** del processo, come suo **sinonimo** (Cfr., [Cass. sent. n. 16718/2007](#)), sicché non può ritenersi rivestire quel carattere delimitativo invece attribuitogli dalla CTR.

Quindi, ne consegue che **non** costituisce **elemento limitativo** l'inciso **"in ogni fase"**, riferito al "giudizio", dato che il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi (Cfr., **SS.UU., sent. n. 5528/1991**), non necessitando di formule sacramentali, con la conseguenza che detto inciso deve intendersi con riferimento **anche al secondo grado**.

Concludendo, la **procura speciale** al difensore abilitato all'assistenza tecnica davanti al giudice tributario rilasciata in primo grado con riferimento ad **"ogni fase del giudizio"**, in **assenza di espressioni limitative**, esprime la **volontà** della parte di estendere il mandato **all'appello** e, quindi, implica il **superamento** della **presunzione** di conferimento solo per il primo grado del processo.

Seminario di specializzazione

**LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)